

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRA OPERATORI E TRA OPERATORI E GESTORI
DI INFRASTRUTTURE FISICHE**

**TITOLO PRIMO
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a. «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b. «Legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- c. «Codice», il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
- d. «Direttiva quadro», la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica così come modificata dalle direttive n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- e. «Direttive particolari», la Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la Direttiva 97/66/CE così come modificate dalle direttive n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- f. «Decreto», il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante *«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»*;
- g. «Commissione», la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità;
- h. «Direzione», la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
- i. «Direttore», il Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

j. «operatore», ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio radiotelevisivo a pagamento;

k. «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;

l. «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1. un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2. servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

m. «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

n. «infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

o. «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

p. «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità;

q. «fornitura di una rete di comunicazione elettronica»: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

r. «rete pubblica di comunicazione»: ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

s. «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che

forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

t. «posta elettronica certificata»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 23 del *Codice*, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal *Codice*, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal *Codice*, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione.

2. Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, sono altresì rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, tra operatori di rete o tra proprietari di unità immobiliari o condomini e operatori di rete in relazione ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 di cui al Decreto stesso;

3. L'Autorità, nell'esercizio delle competenze amministrative di cui ai commi 1 e 2, attua i principi e persegue gli obiettivi di cui agli artt. 3, 4 e 13 del *Codice* e 3, comma 6, del Decreto.

TITOLO SECONDO

DELLE CONTROVERSIE ORDINARIE

(ART. 23 DEL CODICE)

Articolo 3

Introduzione della controversia

1. Il procedimento ha inizio su istanza di una delle parti, nella quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa che formula l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale, nonché l'eventuale domicilio eletto;
- b) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa nei cui confronti viene formulata l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale;
- c) i fatti che sono all'origine della controversia e le ragioni tecniche, economiche e giuridiche su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni;
- d) le richieste dell'istante;
- e) i documenti che si allegano a sostegno della domanda;
- f) l'indicazione del periodo al quale si riferiscono le richieste dell'istante;
- g) le disposizioni legislative e regolamentari che si ritengono pertinenti all'oggetto della causa.

2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dal rappresentante legale, ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

3. Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

4. Se una parte propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile. In tale ipotesi, la parte ricorrente è tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all'azione dinanzi all'Autorità.

5. Qualora l'ipotesi di cui al comma 4 si verifichi dopo che il procedimento, avviato ai sensi dell'articolo 6, abbia condotto ad una valutazione esaustiva dei fatti e delle questioni giuridiche sottese, l'Autorità può comunque pronunciarsi sulle relative questioni con un atto interpretativo generale, qualora le stesse siano di particolare importanza e la loro definizione contribuisca al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 13 del *Codice*.

6. Il Direttore esamina i documenti presentati dalla parte istante unitamente all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Ove lo ritenga necessario, assegna un termine di sette giorni lavorativi alla parte istante per produrre eventuali documenti integrativi utili ai fini della valutazione di ammissibilità. In caso di richiesta di integrazione documentale, i termini di cui al successivo articolo 5, comma 1, sono sospesi. Il Direttore, esaminata la documentazione presentata dalla parte, dichiara l'inammissibilità dell'istanza nei seguenti casi:

- a. per incompetenza;
- b. per manifesta infondatezza.

Della valutazione di inammissibilità è data comunicazione alla società istante con provvedimento motivato del Direttore.

7. Avverso le decisioni di inammissibilità, la parte interessata può proporre opposizione alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi dalla relativa comunicazione, con atto

consegnato a mano contro rilascio di ricevuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o tramite posta elettronica certificata.

8. Qualora la richiesta di parte istante sia manifestamente fondata ovvero concerne una fattispecie rispetto alla quale sussistono precedenti in termini, il Direttore invia alla parte convenuta una relazione motivata. La società può inviare al Direttore le proprie contro argomentazioni entro i successivi 10 giorni lavorativi. Il Direttore, laddove confermi la propria valutazione di manifesta fondatezza, ne dà comunicazione all'organo collegiale che può adottare una decisione vincolante, decidendo allo stato degli atti e della relazione dettagliata e motivata del Direttore.

Articolo 4

Misure cautelari

1. Con la domanda di cui all'art. 3, ovvero nel corso del procedimento, la parte, allegando un pregiudizio di eccezionale gravità e nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte, può chiedere l'emanazione, in via d'urgenza, di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale.

2. Il Direttore, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza cautelare, trasmette alle parti, tramite posta elettronica certificata o a mezzo fax, l'avviso dell'udienza di comparizione, con l'indicazione della data della convocazione, da tenersi non prima di 5 e non oltre quindici giorni lavorativi dall'avviso, con l'indicazione degli elementi informativi di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. La parte convenuta deposita le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari nel termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'avviso.

4. Il responsabile del procedimento svolge gli adempimenti di competenza, consistenti nella verifica di ammissibilità della richiesta, della sussistenza degli estremi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, e trasmette una relazione istruttoria al Direttore. Quest'ultimo, in caso ritenga sussistenti i requisiti minimi per l'emanazione della misura cautelare, trasmette senza indugio gli atti alla Commissione, unitamente ad una relazione, per le determinazioni di competenza.

5. Nella prima seduta utile la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adozione del provvedimento cautelare, decide allo stato degli atti con provvedimento motivato a norma dell'art. 11 del presente *Regolamento*. Nell'adottare la decisione, tiene debitamente in conto gli interessi dei consumatori e dei requisiti di continuità dei servizi resi.

6. Qualora il Direttore non ritenga sussistenti i requisiti per l'adozione della misura cautelare, emana un motivato provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare e lo notifica alle parti. La parte istante può proporre opposizione a tale provvedimento dinanzi all'organo collegiale, entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta notifica, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata e inviando copia dell'istanza di opposizione alla parte convenuta. Quest'ultima, entro i successivi dieci giorni lavorativi, può inviare all'Autorità ed alla

controparte le proprie controdeduzioni. L'organo collegiale, sentite le parti nella prima seduta utile, conferma il provvedimento di rigetto o richiede al Direttore di sottoporre alla Commissione una relazione istruttoria, incluso gli annessi atti, per l'adozione di un provvedimento cautelare.

7. Il provvedimento di adozione della misura cautelare contiene l'indicazione della durata della medesima e non può essere rinnovato né prorogato.

8. La domanda di revoca o modificazione delle misure adottate e la riproposizione della domanda respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Alle suddette istanze si applica il medesimo procedimento di cui al presente articolo.

9. Nei casi di estrema gravità e urgenza che incidano sui diritti dell'utenza, con particolare riferimento alla continuità dei servizi, il Direttore, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1-4, può trasmettere gli atti al Presidente della Commissione per le infrastrutture e le reti per l'adozione di un provvedimento cautelare provvisorio. In tale ipotesi, il Presidente, ove lo ritenga necessario, decide sulla base di una breve relazione del Direttore, tenendo nella massima considerazione le finalità di tutela dei consumatori e stabilendo limiti ed effetti della misura. Il provvedimento è comunicato alle parti ed è efficace fino alla prima seduta utile dell'organo collegiale, in vista della quale il Direttore integra, anche sulla base della relazione di difesa della parte convenuta inviata allo stesso entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, la relazione precedentemente trasmessa. Il provvedimento perde efficacia se la Commissione, eventualmente ascoltando le parti, non lo conferma nella prima seduta utile di cui al periodo precedente.

Articolo 5

Avviso di convocazione delle parti

1. Il Direttore, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, trasmette alle parti, via posta elettronica certificata o a mezzo *fax*, l'avviso della prima udienza di comparizione.

2. In tale avviso, che dovrà pervenire alle parti almeno venti giorni lavorativi precedenti alla prima udienza, sono specificamente indicati:

- a) la data di deposito dell'istanza;
- b) l'oggetto della procedura;
- c) la data e il luogo fissati per l'udienza;
- d) il responsabile del procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- f) il termine di cinque giorni lavorativi prima dell'udienza per l'invio delle memorie.

3. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti, il Direttore trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata.

Articolo 6

Il procedimento

1. Il procedimento è definito entro il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, salvi casi eccezionali. Tale termine è sospeso dal Direttore in caso di esigenze istruttorie ed in presenza di un procedimento cautelare ai sensi dall'articolo 4. In tale secondo caso, la sospensione decorre dall'inizio del procedimento cautelare fino al rigetto o all'adozione del provvedimento di urgenza.

2. Il Direttore, anche d'ufficio, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti, aventi ad oggetto controversie connesse, affidandone l'istruttoria ad un solo responsabile.

3. Nel caso in cui dall'atto introduttivo della presente procedura contenziosa, ovvero nel corso del relativo procedimento, emergano fatti sufficientemente circostanziati, non manifestamente infondati, concretanti violazioni della normativa di settore perseguibili ai sensi della delibera n. 410/14/CONS, il responsabile del procedimento ed il Direttore, per quanto di rispettiva competenza, curano gli adempimenti prescritti dalla predetta delibera.

4. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, quando l'accertamento delle violazioni suddette è necessario per decidere la controversia, la Commissione, su proposta del Direttore, può disporre la sospensione, in tutto o in parte, del procedimento contenzioso fino alla definizione del procedimento sanzionatorio.

5. Ciascuna parte può chiedere, con un'istanza che abbia i requisiti di cui all'art. 3 e fino alla trasmissione degli atti alla Commissione, che il procedimento contenzioso si svolga anche nei confronti di un terzo operatore.

6. Il responsabile del procedimento autorizza la chiamata del terzo nei soli casi in cui rileva che il rapporto che fa capo al terzo operatore sia oggettivamente connesso alla controversia già pendente sì da rendere necessaria la sua partecipazione al procedimento. Con il medesimo provvedimento il responsabile del procedimento trasmette un nuovo avviso di convocazione a norma dell'art. 5.

7. Le parti, fino a cinque giorni lavorativi prima di ogni udienza, su richiesta dell'Autorità, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti inviandoli alla controparte, in conformità con quanto disposto dal successivo articolo 7. Alle udienze successive alla prima non si applicano i termini dei venti giorni lavorativi di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 7

Accesso agli atti

1. Le parti hanno la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. Le parti, fino a cinque giorni lavorativi dalla prima udienza di comparizione, ovvero di ogni successiva nuova udienza su richiesta dell'Autorità, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, nonché di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.

3. I documenti depositati ovvero acquisiti nel corso del procedimento sono, di regola, accessibili dalle parti del procedimento.

4. La parte interessata, con apposita istanza, in cui devono essere esplicitate le specifiche ragioni di segretezza ovvero di riservatezza attinenti alla tutela della propria sfera giuridica, ha l'onere di chiedere, al momento del loro deposito ovvero, per quelli acquisiti d'ufficio, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso del relativo provvedimento istruttorio, che alcuni documenti, in tutto o in parte, siano sottratti all'accesso.

5. Il Direttore, o funzionario da lui delegato, è tenuto ad informare e ad acquisire le eventuali deduzioni della controparte; questi può insistere per la conoscenza dei documenti prodotti ovvero acquisiti, esplicitando le ragioni che li rendono necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

6. Il Direttore, nel termine di trenta giorni lavorativi, adotta le proprie determinazioni con provvedimento motivato, che deve recare misure idonee a temperare il diritto di difesa e le esigenze di segretezza e di riservatezza, in conformità a quanto previsto nel regolamento approvato con delibera n. 217/01/CONS e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nei casi di assoluta inconciliabilità delle opposte esigenze, il Direttore accorda prevalenza ad una di esse secondo un criterio di proporzionalità ed all'esito di un giudizio di bilanciamento che dovrà tener conto, nell'ambito di una valutazione comparativa delle contrapposte istanze, della natura e della rilevanza giuridica dei contrapposti interessi, nonché del tipo, entità e portata dei danni concretamente prospettati dalle parti.

8. Nei casi in cui si tratti di documenti che forniscano elementi probatori decisivi, il vincolo di riservatezza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui la conoscenza dei dati sensibili in essi compendati determina, di per sé stessa ed in modo certo, per effetto della lesione degli interessi tutelati dal richiamato regolamento, un grave ed irreparabile nocumento all'impresa interessata, manifestamente sproporzionato rispetto all'oggetto della controversia.

Articolo 8

Prima udienza di comparizione ed adempimenti preliminari

1. Le parti compaiono all'udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita anche con scrittura privata autenticata o con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.

2. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.

3. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte né come rinuncia

all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita in conformità a quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti, tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.

4. Qualora dai documenti depositati emerga che le parti, con atto scritto, avevano stabilito, di comune accordo, di risolvere la controversia ricorrendo a mezzi alternativi che espressamente escludono la competenza di questa Autorità, il Direttore trasmette gli atti alla Commissione che, a norma dell'art. 11, dichiara l'improcedibilità dell'istanza.

5. Il procedimento viene ripreso, su istanza di una delle parti, qualora, nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento della Commissione, non risulti ancora definito. Il procedimento è concluso nei termini di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.

6. A tal uopo, il responsabile del procedimento comunica alle parti, a norma dell'art. 5, un nuovo avviso di convocazione.

Articolo 9

Tentativo di conciliazione

1. Nella prima udienza di comparizione il responsabile del procedimento tenta la conciliazione.

2. Nell'ipotesi in cui l'assenza anche di una sola parte sia dipesa da giustificati motivi tempestivamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazione alle parti mediante nuovo avviso di convocazione che dovrà essere comunicato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'udienza.

3. In presenza di trattative in corso di utile definizione, su richiesta anche di una sola parte, ovvero su proposta dello stesso responsabile del procedimento, sentite le parti interessate può essere fissata un'ulteriore udienza per dar seguito al tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, il responsabile del procedimento redige apposito processo verbale della convenzione conclusa, che dovrà essere sottoscritto anche dalle parti che hanno raggiunto l'intesa.

5. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi fase della procedura e, comunque, va nuovamente esperito prima della trasmissione degli atti alla Commissione.

6. Il responsabile del procedimento, su richiesta anche di una sola parte, può proporre, d'intesa con il Direttore, una o più soluzioni alternative per la possibile composizione bonaria della controversia. Le proposte all'uopo formulate, ove non accolte, restano prive di effetto e non vincolano in alcun modo l'organo competente a definire la controversia.

7. Il Direttore può sospendere, per un periodo non superiore a 1 mese, le attività istruttorie al fine di consentire alle parti di dar seguito a tentativi di conciliazione. Tale sospensione può avvenire non oltre tre volte nel corso del procedimento. È fatta salva la facoltà delle parti di chiedere, in via eccezionale, all'Autorità una sospensione di durata superiore a un mese, se motivata da valide ragioni che potrebbero verosimilmente consentire una chiusura bonaria della controversia.

Articolo 10

Attività istruttoria

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il responsabile del procedimento formula liberamente domande alle parti comparse in udienza al fine di precisare i fatti da ciascuna allegati a sostegno delle proprie domande, difese ed eccezioni, ovvero di chiarire i punti di contrasto.

2. Se ne ravvisa la necessità, il responsabile del procedimento può chiedere alle parti di integrare le informazioni mediante relazioni scritte su punti specifici ovvero ulteriori documenti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30, della Legge.

3. Il responsabile del procedimento può, inoltre, disporre, nelle forme e con gli effetti del comma 2, l'acquisizione di documenti o altri elementi conoscitivi anche presso soggetti terzi, nonché indagini tecniche.

4. Nei casi in cui il responsabile del procedimento dispone il compimento di atti istruttori, ne dà immediata comunicazione alle parti e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione e, comunque, per non più di sessanta giorni. Con il medesimo avviso fissa una nuova udienza di comparizione che potrà tenersi non prima di quindici giorni dalla relativa comunicazione. Le parti esercitano le proprie facoltà di difesa nei modi e nei termini di cui all'art. 7 del presente regolamento.

5. Le parti possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, un proprio esperto, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai tecnici ausiliari nominati dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.

6. Il responsabile del procedimento dà atto in un sintetico verbale dell'attività svolta e delle precisazioni che ciascuna parte intende svolgere.

7. Esaurita la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione alla Commissione, allegando il resoconto istruttorio del responsabile del procedimento ed una propria relazione sull'oggetto della controversia.

Articolo 11

Decisione della controversia

1. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può convocare le parti dinanzi a sé per precisazioni e chiarimenti su particolari aspetti della vicenda, appositamente indicati nell'avviso di convocazione; essa può inoltre assegnare alle parti un termine per l'invio di memorie conclusive; in tal caso, il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.

2. Il Relatore può richiedere al Direttore o agli Uffici elementi di valutazione utili ai fini della decisione della controversia.

3. La Commissione può adottare decisioni parziali ovvero restituire gli atti alla struttura per approfondimenti istruttori.

4. Il provvedimento con il quale è definita la controversia deve essere motivato e perseguire gli obiettivi di cui all'art. 13 del *Codice*; sulle somme eventualmente riconosciute in sede di definizione della controversia debbono calcolarsi gli interessi legali.

5. I provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia sono vincolanti ed hanno efficacia dalla data di notifica del dispositivo alle parti interessate, che dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla decisione; il dispositivo, dopo la notifica, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità. I provvedimenti, corredati di motivazione, sono notificati alle medesime parti e pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, di norma nei trenta giorni lavorativi successivi alla notifica del dispositivo, fatti salvi i casi di maggiore complessità. La notifica è effettuata mediante consegna a mano, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.

6. Ciascuna parte, prima che la controversia sia trattenuta per la decisione, può chiedere che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. L'Autorità può direttamente disporre le cautele del caso.

7. Nel provvedimento decisorio l'Autorità può imporre a carico della parte non vittoriosa il rimborso, in tutto in parte, delle spese anticipate dalla controparte per il compimento di atti istruttori disposti dal responsabile del procedimento nel corso della procedura contenziosa. L'Autorità può inoltre imporre, a carico della parte che avuto nel corso del procedimento una condotta sleale e/o scorretta tale da determinare un pregiudizio all'attività amministrativa, un rimborso dell'attività inutilmente svolta nei confronti della controparte e/o dell'Autorità stessa.

8. Qualora il provvedimento decisorio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa formulata dal responsabile del procedimento l'Autorità può imporre, in tutto o in parte all'impresa che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo, il pagamento delle spese documentate per l'esperimento della procedura.

9. Il provvedimento decisorio che impone ad una o entrambe le parti un obbligo, costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del *Codice*.

10. Il provvedimento che definisce la controversia può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Articolo 12

Archiviazione

1. La competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore.

2. Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento. Il provvedimento direttoriale è trasmesso alla Commissione.

3. Il provvedimento di archiviazione è comunicato alle parti e reca l'espressa previsione della facoltà di proporre opposizione a norma e nei termini di cui al seguente comma 4. Nel caso di archiviazione, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

4. Nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento direttoriale di archiviazione, ciascuna delle parti può proporre opposizione alla Commissione, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo *fax* o tramite posta elettronica certificata.

5. Fatto salvo il caso in cui il procedimento sia archiviato per inammissibilità ai sensi dell'articolo 3 comma 6, l'atto di cui al comma precedente è senza indugio comunicato dal responsabile del procedimento alle altre parti, che nei successivi dieci giorni lavorativi possono proporre, con atto consegnato nelle medesime forme, eventuali controdeduzioni.

6. Sull'opposizione si decide secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente regolamento.

7. Laddove le parti rinuncino all'istanza, o raggiungano un accordo dopo la trasmissione degli atti alla Commissione, la controversia è archiviata con delibera della stessa.

TITOLO TERZO

DELLE CONTROVERSIE SPECIALI

SULL'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ (ART. 9 DEL DECRETO)

Articolo 13

Introduzione della controversia

1. Il procedimento ha inizio su istanza di una delle parti, nella quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa che formula l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale, nonché l'eventuale domicilio eletto; nelle controversie di cui all'articolo 8 del Decreto il riferimento da indicare è quello del condominio o del proprietario dell'unità immobiliare;
 - b) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa nei cui confronti viene formulata l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale;

- c) i fatti che sono all'origine della controversia e le ragioni tecniche, economiche e giuridiche su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni;
- d) le richieste dell'istante;
- e) i documenti che si allegano a sostegno della domanda;
- f) l'indicazione del periodo al quale si riferiscono le richieste dell'istante;
- g) le disposizioni legislative o regolamentari che si ritengono pertinenti all'oggetto della causa.

2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dal rappresentante legale, ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo *fax* o tramite posta elettronica certificata.

3. Il Direttore esamina i documenti presentati dalla parte istante unitamente all'istanza di cui all'articolo 13, comma 1. Ove lo ritenga necessario, assegna un termine di cinque giorni lavorativi alla parte istante per produrre eventuali documenti integrativi utili ai fini della valutazione di ammissibilità. In caso di richiesta di integrazione documentale, i termini di cui al successivo articolo 15, comma 1, sono sospesi. Il Direttore, esaminata la documentazione presentata dalla parte, dichiara l'inammissibilità dell'istanza nei seguenti casi:

- a. per incompetenza;
- b. per manifesta infondatezza.

Della valutazione di inammissibilità è data comunicazione alla società istante con provvedimento motivato del Direttore.

4. Avverso le decisioni di inammissibilità, la parte interessata può proporre opposizione alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi dalla relativa comunicazione, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *fax* o tramite posta elettronica certificata.

5. Qualora la richiesta di parte istante sia manifestamente fondata ovvero concerna una fattispecie rispetto alla quale sussistono precedenti in termini, il Direttore invia alla parte convenuta una relazione motivata. La società può inviare al Direttore le proprie contro argomentazioni entro i successivi dieci giorni lavorativi. Il Direttore, laddove confermi la propria valutazione di manifesta infondatezza, ne dà comunicazione all'organo collegiale che può adottare una decisione vincolante, decidendo allo stato degli atti e della relazione dettagliata e motivata del Direttore.

Articolo 14

Misure cautelari

1. Con la domanda di cui all'art. 13, ovvero nel corso del procedimento, la parte, allegando un pregiudizio di eccezionale gravità e nei casi di richieste di accesso o di

interconnessione non soddisfatte, può chiedere l’emanazione, in via d’urgenza, di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale.

2. Il Direttore, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza cautelare, trasmette alle parti, tramite posta elettronica certificata o a mezzo *fax*, l’avviso dell’udienza di comparizione, con l’indicazione della data della convocazione, da tenersi non prima di tre e non oltre sette giorni lavorativi dall’avviso, con l’indicazione degli elementi informativi di cui al comma 2 dell’articolo 15.

3. La parte convenuta deposita le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari nel termine di tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’avviso.

4. Il responsabile del procedimento svolge gli adempimenti di competenza, consistenti nella verifica di ammissibilità della richiesta, della sussistenza degli estremi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, e trasmette una relazione istruttoria al Direttore.

5. Qualora il Direttore non ritenga sussistenti i requisiti per l’adozione della misura cautelare, emana un motivato provvedimento di rigetto dell’istanza cautelare e lo notifica alle parti. La parte istante può proporre opposizione a tale provvedimento dinanzi all’organo collegiale, entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta notifica, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta, a mezzo posta elettronica certificata e inviando copia dell’istanza di opposizione alla parte convenuta. Quest’ultima, entro i successivi cinque giorni lavorativi, può inviare all’Autorità ed alla controparte le proprie controdeduzioni. L’organo collegiale, sentite le parti nella prima seduta utile, conferma il provvedimento di rigetto o richiede al Direttore di sottoporre alla Commissione una relazione istruttoria, incluso gli annessi atti, per l’adozione di un provvedimento cautelare.

6. Il Direttore, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1-4, in caso ritenga sussistenti i requisiti minimi per l’emanazione della misura cautelare, trasmette senza indugio gli atti al Presidente della Commissione per le infrastrutture e le reti per l’adozione di un provvedimento cautelare provvisorio. In tale ipotesi il Presidente, ove lo ritenga necessario, decide sulla base di una breve relazione del Direttore, tenendo nella massima considerazione le finalità del Decreto e stabilendo limiti ed effetti della misura. Il provvedimento è comunicato alle parti ed è efficace fino alla prima seduta utile dell’organo collegiale, in vista della quale il Direttore integra, anche sulla base della relazione di difesa della parte convenuta inviata allo stesso entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, la relazione precedentemente trasmessa. Il provvedimento perde efficacia se la Commissione, eventualmente ascoltando le parti, non lo conferma nella prima seduta utile di cui al periodo precedente.

7. Il provvedimento di adozione della misura cautelare contiene l’indicazione della durata della medesima e non può essere rinnovato né prorogato.

8. La domanda di revoca o modificazione delle misure adottate e la riproposizione della domanda respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Alle suddette istanze si applica il medesimo procedimento di cui al presente articolo.

Articolo 15

Avviso di convocazione delle parti

1. Il Direttore, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, trasmette alle parti, via posta elettronica certificata o a mezzo *fax*, l'avviso della prima udienza di comparizione.

2. In tale avviso, che dovrà pervenire alle parti almeno dieci giorni lavorativi precedenti alla prima udienza, sono specificamente indicati:

- a) la data di deposito dell'istanza;
- b) l'oggetto della procedura;
- c) la data e il luogo fissati per l'udienza;
- d) il responsabile del procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- f) il termine di tre giorni lavorativi prima dell'udienza per l'invio delle memorie.

3. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti, il Direttore trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata.

Articolo 16

Il procedimento

1. Il procedimento è definito entro il termine di due mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza completa, tranne in circostanze eccezionali. Tale termine è sospeso dal Direttore in caso di esigenze istruttorie per un massimo di 15 giorni lavorativi.

2. Il Direttore, anche d'ufficio, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti, aventi ad oggetto controversie connesse, affidandone l'istruttoria ad un solo responsabile.

3. Nel caso in cui dall'atto introduttivo della presente procedura contenziosa, ovvero nel corso del relativo procedimento, emergano fatti sufficientemente circostanziati, non manifestamente infondati, concretanti violazioni della normativa di settore perseguibili ai sensi della delibera n. 410/14/CONS, il responsabile del procedimento ed il Direttore, per quanto di rispettiva competenza, curano gli adempimenti prescritti dalla predetta delibera.

4. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, quando l'accertamento delle violazioni suddette è necessario per decidere la controversia, la Commissione, su proposta del Direttore, può disporre la sospensione, in tutto o in parte, del procedimento contenzioso fino alla definizione del procedimento sanzionatorio.

5. Ciascuna parte può chiedere, con un'istanza che abbia i requisiti di cui all'art. 13 e fino alla trasmissione degli atti alla Commissione, che il procedimento contenzioso si svolga anche nei confronti di un terzo operatore.

6. Il responsabile del procedimento autorizza la chiamata del terzo nei soli casi in cui rileva che il rapporto che fa capo al terzo operatore sia oggettivamente connesso alla controversia già pendente sì da rendere necessaria la sua partecipazione al procedimento. Con

il medesimo provvedimento il responsabile del procedimento trasmette un nuovo avviso di convocazione a norma dell'art. 15.

7. Le parti, fino a tre giorni lavorativi prima di ogni udienza, su richiesta dell'Autorità, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti inviandoli alla controparte, in conformità con quanto disposto dal successivo articolo 17. Alle udienze successive alla prima non si applicano i termini dei dieci giorni lavorativi di cui al comma 2 dell'articolo 15.

Articolo 17

Accesso agli atti

1. Le parti hanno la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. Le parti, fino a tre giorni lavorativi dalla prima udienza di comparizione, ovvero di ogni successiva nuova udienza su richiesta dell'Autorità, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, nonché di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.

3. I documenti depositati ovvero acquisiti nel corso del procedimento sono, di regola, accessibili dalle parti del procedimento.

4. La parte interessata, con apposita istanza, in cui devono essere esplicitate le specifiche ragioni di segretezza ovvero di riservatezza attinenti alla tutela della propria sfera giuridica, ha l'onere di chiedere, al momento del loro deposito ovvero, per quelli acquisiti d'ufficio, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso del relativo provvedimento istruttorio, che alcuni documenti, in tutto o in parte, siano sottratti all'accesso.

5. Il Direttore, o funzionario da lui delegato, è tenuto ad informare e ad acquisire le eventuali deduzioni della controparte; questi può insistere per la conoscenza dei documenti prodotti ovvero acquisiti, esplicitando le ragioni che li rendono necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

6. Il Direttore, nel termine di trenta giorni lavorativi, adotta le proprie determinazioni con provvedimento motivato, che deve recare misure idonee a contemperare il diritto di difesa e le esigenze di segretezza e di riservatezza, in conformità a quanto previsto nel regolamento approvato con delibera n. 217/01/CONS e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nei casi di assoluta inconciliabilità delle opposte esigenze, il Direttore accorda prevalenza ad una di esse secondo un criterio di proporzionalità ed all'esito di un giudizio di bilanciamento che dovrà tener conto, nell'ambito di una valutazione comparativa delle contrapposte istanze, della natura e della rilevanza giuridica dei contrapposti interessi, nonché del tipo, entità e portata dei danni concretamente prospettati dalle parti.

8. Nei casi in cui si tratti di documenti che forniscano elementi probatori decisivi, il vincolo di riservatezza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui la conoscenza dei dati sensibili in essi compendati determina, di per se stessa ed in modo certo, per effetto della lesione degli interessi tutelati dal richiamato regolamento, un grave ed irreparabile nocumento all'impresa interessata, manifestamente sproporzionato rispetto all'oggetto della controversia.

Articolo 18

Prima udienza di comparizione ed adempimenti preliminari

1. Le parti compaiono all'udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita anche con scrittura privata autenticata o con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.
2. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.
3. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita in conformità a quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti, tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.
4. Qualora dai documenti depositati emerga che le parti, con atto scritto, avevano stabilito, di comune accordo, di risolvere la controversia ricorrendo a mezzi alternativi che espressamente escludono la competenza di questa Autorità, il Direttore trasmette gli atti alla Commissione che, a norma dell'art. 21, dichiara l'improcedibilità dell'istanza.
5. Il procedimento viene ripreso, su istanza di una delle parti, qualora, nel termine di due mesi dalla comunicazione del provvedimento della Commissione, non risulti ancora definito. Il procedimento è concluso nei termini di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento.
6. A tal uopo, il responsabile del procedimento comunica alle parti, a norma dell'art. 15, un nuovo avviso di convocazione.

Articolo 19

Tentativo di conciliazione

1. Nella prima udienza di comparizione il responsabile del procedimento tenta la conciliazione.
2. Nell'ipotesi in cui l'assenza anche di una sola parte sia dipesa da giustificati motivi tempestivamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazione alle parti mediante nuovo avviso di convocazione che dovrà essere comunicato almeno tre giorni lavorativi prima dell'udienza.
3. In presenza di trattative in corso di utile definizione, su richiesta anche di una sola parte, ovvero su proposta dello stesso responsabile del procedimento, sentite le parti interessate può essere fissata un'ulteriore udienza per dar seguito al tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, il responsabile del procedimento redige apposito processo verbale della convenzione conclusa, che dovrà essere sottoscritto anche dalle parti che hanno raggiunto l'intesa.

5. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi fase della procedura e, comunque, va nuovamente esperito prima della trasmissione degli atti alla Commissione.

6. Il responsabile del procedimento, su richiesta anche di una sola parte, può proporre, d'intesa con il Direttore, una o più soluzioni alternative per la possibile composizione bonaria della controversia. Le proposte all'uopo formulate, ove non accolte, restano prive di effetto e non vincolano in alcun modo l'organo competente a definire la controversia.

7. Il Direttore può sospendere, per un periodo non superiore a 15 giorni, le attività istruttorie al fine di consentire alle parti di dar seguito a tentativi di conciliazione. Tale sospensione può avvenire non oltre tre volte nel corso del procedimento. È fatta salva la facoltà delle parti di chiedere, in via eccezionale, all'Autorità una sospensione di durata superiore a 15 giorni, se motivata da valide ragioni che potrebbero verosimilmente consentire una chiusura bonaria della controversia.

Articolo 20

Attività istruttoria

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il responsabile del procedimento formula liberamente domande alle parti comparse in udienza al fine di precisare i fatti da ciascuna allegati a sostegno delle proprie domande, difese ed eccezioni, ovvero di chiarire i punti di contrasto.

2. Se ne ravvisa la necessità, il responsabile del procedimento può chiedere alle parti di integrare le informazioni mediante relazioni scritte su punti specifici ovvero ulteriori documenti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30, della Legge.

3. Il responsabile del procedimento può, inoltre, disporre, nelle forme e con gli effetti del comma 2, l'acquisizione di documenti o altri elementi conoscitivi anche presso soggetti terzi, nonché indagini tecniche.

4. Nei casi in cui il responsabile del procedimento dispone il compimento di atti istruttori, ne dà immediata comunicazione alle parti e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione e, comunque, per non più di trenta giorni. Con il medesimo avviso fissa una nuova udienza di comparizione che potrà tenersi non prima di sette giorni dalla relativa comunicazione. Le parti esercitano le proprie facoltà di difesa nei modi e nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le parti possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, un proprio esperto, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai tecnici ausiliari nominati dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.

6. Il responsabile del procedimento dà atto in un sintetico verbale dell'attività svolta e delle precisazioni che ciascuna parte intende svolgere.

7. Esaurita la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione alla Commissione, allegando il resoconto istruttorio del responsabile del procedimento ed una propria relazione sull'oggetto della controversia.

Articolo 21

Decisione della controversia

1. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può convocare le parti dinanzi a sé per precisazioni e chiarimenti su particolari aspetti della vicenda, appositamente indicati nell'avviso di convocazione; essa può inoltre assegnare alle parti un termine per l'invio di memorie conclusive; in tal caso, il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.

2. Il Relatore può richiedere al Direttore o agli Uffici elementi di valutazione utili ai fini della decisione della controversia.

3. La Commissione può adottare decisioni parziali ovvero restituire gli atti alla struttura per approfondimenti istruttori.

4. Il provvedimento con il quale è definita la controversia deve essere motivato e perseguire, in generale, gli obiettivi di cui all'art. 13 del *Codice*, sia, nello specifico, gli obiettivi del Decreto, attuando i criteri sostanziali dettati da quest'ultimo. Sulle somme eventualmente riconosciute in sede di definizione della controversia debbono calcolarsi gli interessi legali. L'Autorità si pronuncia sulle controversie relative alle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, di cui al presente Titolo, anche qualora una parte proponga azione dinanzi all'Autorità giudiziaria sulla medesima controversia, o su parte di essa.

5. I provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia sono vincolanti ed hanno efficacia dalla data di notifica del dispositivo alle parti interessate, che dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla decisione; il dispositivo, dopo la notifica, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità. I provvedimenti, corredati di motivazione, sono notificati alle medesime parti e pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, di norma nei trenta giorni lavorativi successivi alla notifica del dispositivo, fatti salvi i casi di maggiore complessità. La notifica è effettuata mediante consegna a mano o per posta elettronica certificata.

6. Ciascuna parte, prima che la controversia sia trattenuta per la decisione, può chiedere che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. L'Autorità può direttamente disporre le cautele del caso.

7. Nel provvedimento decisorio l'Autorità può imporre a carico della parte non vittoriosa il rimborso, in tutto in parte, delle spese anticipate dalla controparte per il compimento di atti istruttori disposti dal responsabile del procedimento nel corso della procedura contenziosa. L'Autorità può inoltre imporre, a carico della parte che avuto nel corso del procedimento una condotta sleale e/o scorretta tale da determinare un pregiudizio all'attività amministrativa, un rimborso dell'attività inutilmente svolta nei confronti della controparte e/o dell'Autorità stessa.

8. Qualora il provvedimento decisorio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa formulata dal responsabile del procedimento l'Autorità può imporre, in

tutto o in parte all'impresa che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo, il pagamento delle spese documentate per l'esperimento della procedura.

9. Il provvedimento decisorio che impone ad una o entrambe le parti un obbligo, costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del *Codice*.

10. Il provvedimento che definisce la controversia può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Articolo 22

Archiviazione

1. La competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore.

2. Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza. Il provvedimento direttoriale è trasmesso alla Commissione e comunicato alle parti.

3. Laddove le parti rinuncino all'istanza, o raggiungano un accordo dopo la trasmissione degli atti alla Commissione, la controversia è archiviata con delibera della stessa.